



**REGOLAMENTO SUI BENEFICI PER MERITO
IN FAVORE DEGLI STUDENTI DEI CORSI DI LAUREA DI PRIMO E DI SECONDO LIVELLO**

CONSIGLIO DEGLI STUDENTI	31.01.2025
SENATO ACCADEMICO	15.10.2024
CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE	25.10.2024
DECRETO RETTORALE	
UFFICIO COMPETENTE	Unità di Staff ESSE3, ANS e contribuzione studentesca

Data ultimo aggiornamento: 14.02.2025

a cura dell'Ufficio Affari generali e Trasparenza

amministrativa

Art. 1 – Ambito di applicazione e tipologie di *bonus*

1. Il presente regolamento disciplina i benefici riconosciuti per merito agli studenti dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico.
2. I benefici per merito sono i seguenti:
 - a) *bonus* maturità in favore degli studenti iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico;
 - b) *bonus* laurea in favore degli studenti iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea magistrale;
 - c) *bonus* carriera in favore degli studenti iscritti ad anni di carriera successivi al primo;
3. L'individuazione dei destinatari dei *bonus* viene effettuata d'ufficio senza la necessità di presentare specifica domanda.
4. Gli studenti destinatari dei benefici di cui al presente articolo sono tenuti al pagamento dell'imposta di bollo dovuta per l'iscrizione all'Università, nonché della tassa regionale per il diritto allo studio nella misura prevista dall'Avviso tasse e contributi studenteschi.

Art. 2 – Modalità di erogazione dei benefici

1. Ai fini dell'erogazione dei benefici per merito vengono individuate tre fasce nelle quali gli studenti sono collocati in base alle previsioni del presente regolamento.
2. Il Consiglio di Amministrazione, in sede di approvazione dell'Avviso tasse e contributi studenteschi, stabilisce annualmente l'importo *pro capite* per ciascuna fascia.
3. Per gli studenti che, in base alla disciplina stabilita dall'annuale Avviso tasse e contributi dei Corsi di laurea di primo e secondo livello, sono tenuti a versare il contributo omnicomprendivo, il beneficio consiste nella riduzione dell'importo dovuto a tale titolo. La misura del beneficio non può comunque superare l'ammontare del contributo omnicomprendivo annuale dovuto dallo studente.
4. Per gli studenti che, in base alla disciplina stabilita dall'annuale Avviso tasse e contributi dei Corsi di laurea di primo e secondo livello, non sono tenuti a versare il contributo omnicomprendivo, il beneficio viene erogato totalmente nella misura prevista in base alla fascia di appartenenza.

Art. 3 – *Bonus* maturità



1. Il *bonus* maturità è previsto in favore degli studenti iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico.
2. Ai fini dell'erogazione di tale *bonus* gli studenti sono suddivisi in tre fasce:
 - a) prima fascia: studenti che nell'esame di diploma di scuola media secondaria superiore/esame di stato hanno conseguito la votazione di 99/100, 100/100 o 100 e lode/100;
 - b) seconda fascia: studenti che nell'esame di diploma di scuola media secondaria superiore/esame di stato hanno conseguito la votazione di 97/100 o 98/100;
 - c) terza fascia: studenti che nell'esame di diploma di scuola media secondaria superiore/esame di stato hanno conseguito la votazione di 95/100 o 96/100.
3. Per il calcolo delle fasce, gli eventuali voti in sessantesimi vengono convertiti in centesimi.
4. Gli studenti in possesso di titolo estero devono produrre i documenti necessari per dimostrare la votazione conseguita, con la relativa scala di valori, mediante certificazione delle autorità competenti.

Art. 4 – Bonus laurea

1. Il *bonus* laurea è previsto in favore degli studenti iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea magistrale.
2. Ai fini dell'erogazione di tale *bonus* gli studenti sono suddivisi in tre fasce:
 - a) prima fascia: studenti che nell'esame di laurea triennale hanno conseguito la votazione di 109/110, 110/110 o 110 e lode/110;
 - b) seconda fascia: studenti che nell'esame di laurea triennale hanno conseguito la votazione di 107/110 o 108/110;
 - c) terza fascia: studenti che nell'esame di laurea triennale hanno conseguito la votazione di 105/110 o 106/110.
3. Gli studenti in possesso di titolo estero devono produrre i documenti necessari per dimostrare la votazione conseguita, con la relativa scala di valori, mediante certificazione delle autorità competenti.

Art. 5 – Bonus carriera

1. Il *bonus* carriera è previsto in favore degli studenti iscritti ad anni di carriera successivi al primo.
2. Gli studenti iscritti a uno stesso corso di studi (e, per i corsi di studio interclasse, alla medesima classe) con uguale numero di anni di carriera calcolato dal primo anno di immatricolazione e in possesso dei requisiti minimi di cui al comma 4, vengono inseriti in una graduatoria sulla base della somma dei voti pesata sui crediti acquisiti entro il 10 agosto dell'anno accademico precedente.
3. Per gli studenti provenienti da altre Università o da altro corso di studio dell'Ateneo, gli esami da considerare per l'inserimento nella graduatoria sono quelli (superati entro il 10 agosto dell'anno accademico precedente) risultanti dal piano di studi del nuovo corso di studio (compresi gli esami convalidati).
4. In caso di passaggio o trasferimento, per calcolare il numero totale di anni di carriera è necessario sommare anche gli anni di iscrizione anteriori al passaggio o al trasferimento.
5. I requisiti minimi per essere inseriti nella graduatoria sono: avere una media ponderata pari o superiore a 24/30 ed inoltre, con riferimento agli anni di carriera:
 - a. per i corsi di laurea:
 - per chi si iscrive al secondo anno, aver superato, entro il 10 agosto dell'anno accademico precedente, almeno 2 esami;
 - per chi si iscrive al terzo anno, aver superato, entro il 10 agosto dell'anno accademico precedente, 4 esami;



- per chi si iscrive ad un ulteriore anno, aver superato, entro il 10 agosto dell'anno accademico precedente, 6 esami;
- b. per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico:
 - per chi si iscrive al secondo anno, aver superato, entro il 10 agosto dell'anno accademico precedente, almeno 2 esami;
 - per chi si iscrive al terzo anno, aver superato, entro il 10 agosto dell'anno accademico precedente, 4 esami;
 - per chi si iscrive al quarto anno, aver superato, entro il 10 agosto dell'anno accademico precedente, 6 esami;
 - per chi si iscrive al quinto anno, aver superato, entro il 10 agosto dell'anno accademico precedente, 8 esami;
 - per chi si iscrive ad un ulteriore anno (o al sesto anno, nel caso delle lauree magistrali a ciclo unico in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria), aver superato, entro il 10 agosto dell'anno accademico precedente, 10 esami;
 - per chi si iscrive ad un ulteriore anno, nel caso delle lauree magistrali a ciclo unico in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria, aver superato, entro il 10 agosto dell'anno accademico precedente, 12 esami;
- c. per i corsi di laurea magistrale:
 - per chi si iscrive al secondo anno, aver superato, entro il 10 agosto dell'anno accademico precedente, almeno 2 esami;
 - per chi si iscrive ad un ulteriore anno, aver superato, entro il 10 agosto dell'anno accademico precedente, 4 esami.

6. Sono esclusi gli esami in soprannumero e le prove che non prevedono una valutazione in trentesimi.

7. Elaborata la graduatoria, viene individuato il punteggio m relativo allo studente al di sotto del quale ricade l'80% dei punteggi della graduatoria stessa.

L'algoritmo per calcolare l'ottavo decile è il seguente: $n^{\circ}\text{studenti} \cdot 0.8 \cdot 10$. Se il numero ottenuto è divisibile per 10, viene eseguita la media tra "SommaVoti*crediti" corrispondente all'80% e il progressivo successivo; se il numero ottenuto non è divisibile per 10, l'ottavo decile corrisponde a "SommaVoti*crediti" successivo all'80%.

Esempio:

se nella distribuzione sono presenti 100 studenti, l'80% è 80; quindi per ottenere l'ottavo decile bisogna calcolare la media di "SommaVoti*crediti" ottenuta dagli studenti tra il progressivo 80 e 81; se nella distribuzione sono presenti 93 studenti, l'80% è 74,4, che va arrotondato per eccesso; quindi l'ottavo decile è "SommaVoti*crediti" del progressivo 75.

Detto M il punteggio massimo della graduatoria si ha:

- a. prima fascia: studenti con punteggio tra $M - (M - m) / 3$ compreso e M compreso;
- b. seconda fascia: studenti con punteggio tra $M - 2(M - m) / 3$ compreso e $M - (M - m) / 3$ escluso;
- c. terza fascia: studenti con punteggio tra m compreso e $M - 2(M - m) / 3$ escluso.

8. Se la graduatoria è composta da meno di sei studenti, gli studenti con punteggio massimo verranno inseriti nella prima fascia di merito.

Art. 6 - Esclusioni dall'erogazione dei benefici

1. Sono esclusi dall'erogazione dei benefici previsti da questo regolamento:

- a) gli studenti già in possesso di un titolo di studio di pari livello o superiore a quello di attuale iscrizione;
- b) gli studenti iscritti oltre un numero di anni pari alla durata normale del corso più uno, a partire dall'anno di prima immatricolazione;
- c) gli studenti che hanno riportato sanzioni disciplinari per l'anno accademico in cui è stata applicata la sanzione, con riferimento ai casi più gravi, che prevedano l'esclusione da uno o più esami o la sospensione temporanea dall'università;



d) gli studenti immatricolati/iscritti in base a regolamenti o convenzioni che escludano o disciplinino in maniera diversa la riduzione per merito.

Art. 7 - Verifiche e accertamenti

1. L'Università si riserva di esercitare un controllo sulla veridicità delle dichiarazioni effettuate dagli studenti, anche tramite controlli a campione. A tal fine, oltre a poter richiedere agli studenti le informazioni ritenute necessarie, potranno essere svolte le indagini opportune presso gli organi e le amministrazioni competenti. Se risulteranno dichiarazioni o documenti falsi o contenenti dati falsi, il beneficio sarà revocato e verrà effettuato il recupero delle somme già erogate, fatta salva l'applicazione delle sanzioni disciplinari e la segnalazione all'autorità giudiziaria.

Art. 8 - Trattamento dei dati e responsabile del procedimento

1. Il trattamento dei dati è svolto nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela dei dati personali e, in particolare, del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali. I dati possono essere comunicati alle competenti Amministrazioni per i controlli previsti. Titolare del trattamento dei dati è l'Università degli Studi di Trieste nella figura del Rettore, in qualità di legale rappresentante. Responsabile del procedimento amministrativo è il Responsabile del Settore servizi alla didattica.